

DELIBERA N. 067/2021/CRL/UD del 18/03/2022

**F. Vxxx S.R.L./TIM S.P.A.
(LAZIO/D/387/2017)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 18/03/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (di seguito denominato “Regolamento indennizzi”);

VISTA l’istanza dell’utente acquisita con protocollo n. D2658 del 05/04/2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione dell’istante

Il Sig. F. Vxxx fa presente quanto segue:

- 1) di avere sottoscritto in data 21.2.2015 un contratto per il profilo tariffario linea valore + ISDN offerta impresa semplice proposto da un agente Telecom

- 2) che l'offerta prevedeva una linea ISDN e due canali voce;
 - 3) l'istante, tuttavia, riceveva fatture recanti importi superiori alle condizioni proposte e relative a ciascuna delle utenze attivate, ciò contrariamente alle condizioni proposte e in violazione dell'obbligo di trasparenza sancito dalla normativa di settore;
 - 4) di avere presentato numerosi reclami senza alcun esito;
- L'istante chiede, dunque, la restituzione degli importi non dovuti; l'annullamento delle fatture e un indennizzo per i disagi subiti per complessivi euro 3.000,00

2. Posizione del gestore

Telecom eccepisce l'infondatezza della pretesa, poiché l'istante non ha indicato a quanto ammonta la differenza tra quanto pagato e quanto asseritamente dovuto e, inoltre, poiché le fatture indicate sono incomplete essendo stato prodotto il solo frontespizio delle stesse, circostanza che impedisce di verificare il tipo di fatturazione attuata e l'offerta applicata, poiché tutte le voci conteggiate e fatturate sono indicate nelle parti mancanti. Infine, Telecom eccepisce la mancata allegazione di un reclamo scritto, in cui venga contestata la fatturazione ricevuta, ciò che avvalorà l'infondatezza dell'istanza. Secondo il gestore, le allegazioni dell'istante risultano dunque del tutto indimostrate, anche sotto il profilo di quanto sancito dalla delibera DL/184/2015/CRL, che richiama il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui *il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex Art. 1218 Cod. Civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle Condizioni Generali di contratto o dalla Carta Servizi* (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936).

In ogni caso, indipendentemente dalla mancata prova, il gestore rileva che la fatturazione è esatta e corrispondente a quanto pattuito e che a seguito di reclamo telefonico è stata fornita risposta scritta che confermava l'esattezza degli addebiti.

Infine, il gestore contesta l'indennizzo richiesto atteso che la delibera 73/11 non prevede alcun indennizzo in relazione a quanto lamentato in istanza e che nel caso di specie si prevede il solo rimborso di quanto versato a causa dell'errata fatturazione, purché la circostanza venga dimostrata.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile limitatamente alle linee telefoniche oggetto dell'istanza di definizione ma non per la linea telefonica di cui l'istante ha prodotto le fatture senza inserirla nell'istanza stessa. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come confermato dai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni e, in particolare, dal principio consolidato nelle sentenze di Cassazione (CASS. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, CASS. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953 e, da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e più recentemente CASS. II 20 gennaio 2010 n. 936), per cui *il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex Art. 1218 Cod. Civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle Condizioni Generali di contratto o dalla Carta Servizi.*

La controversia verte sull'asserito mancato rispetto delle condizioni contrattuali proposte dal gestore. Ebbene, nel caso di specie l'istante non ha fornito sufficiente documentazione idonea a valutare la difformità tra il contratto sottoscritto e le fatture ricevute, giacché ha allegato all'istanza i soli frontespizi delle fatture ricevute ma non la parte del documento contenente il dettaglio degli importi e il piano tariffario applicato. Nulla è dunque dovuto a titolo di restituzione di importi versati per errata fatturazione e/o fatturazione non conforme alle condizioni contrattuali sottoscritte e, conseguentemente, nessun indennizzo è dovuto, neppure per la mancata risposta ai reclami, giacché non è stato depositato alcun reclamo scritto, mentre è in atti la risposta scritta del gestore alla segnalazione dell'istante circa l'errata fatturazione.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato,

**IL CORECOM LAZIO
DELIBERA**

Articolo 1

1. Respinge l'istanza di F. Vxxx s.r.l. contro Telecom spa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 18/03/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO